

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

Art. 16

(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)

1. I soggetti erogatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, e l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici.

(1)(3)

2. Con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.

(4)

3.

(ABROGATO)

(2)

4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il Direttore generale dell'ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012